

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere

Dott. NARDIN Maura - Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/01/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PAVICH GIUSEPPE;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa DE MASELLIS  
MARIELLA;

Il Proc. Gen. Dott.ssa DE MASELLIS MARIELLA conclude per l'inammissibilita' del ricorso;

Udito il difensore;

E' presente l'avvocato (OMISSIS) del foro di PALERMO in difesa di (OMISSIS) che insiste per  
l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 12 gennaio 2017, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna emessa il 9 giugno 2015 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di (OMISSIS), imputato del reato p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articoli 73 e 80 (ricezione e cessione di un ingente

quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana), contestato come commesso tra il (OMISSIS) in concorso con tale (OMISSIS).

1.1. Il (OMISSIS) e' accusato di avere ricevuto 12 chilogrammi circa della suddetta sostanza stupefacente (con un grado di purezza compreso approssimativamente tra il 14 e il 26 per cento), previa organizzazione dell'operazione di rifornimento di detta sostanza in territorio albanese, d'intesa con il (OMISSIS). Una volta approvvigionata, la droga doveva poi essere consegnata a (OMISSIS) a tale (OMISSIS). Il convincimento di colpevolezza del (OMISSIS), secondo quanto si ricava dalla sentenza della Corte di merito, si fonda su una serie di intercettazioni di conversazioni intercorse fra il (OMISSIS) e il (OMISSIS); il monitoraggio di dette conversazioni consentiva agli operanti di seguire e di comprendere le varie fasi dell'operazione di approvvigionamento, fino all'intervento degli operanti immediatamente dopo il trasbordo dello stupefacente dall'auto del (OMISSIS) a quella del (OMISSIS).

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il (OMISSIS), tramite il suo difensore di fiducia. Il ricorso si affida a un singolo motivo, nel quale l'esponente lamenta violazione di legge in relazione all'aggravante dell'ingente quantita' di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, e alla sua mancata esclusione. Deduce il ricorrente che il criterio su cui si fonda la sentenza a Sezioni Unite Biondi (alla quale si rifa' la motivazione della sentenza impugnata) e' superato a seguito del modificato quadro normativo e al ripristino del distinto trattamento sanzionatorio tra droghe leggere e pesanti. Inoltre, la lagnanza (che recupera i principi affermati in alcune recenti pronunzie della 3 Sezione della Corte di Cassazione) trae spunto dall'intervenuto annullamento, ad opera del T.A.R. del Lazio, del Decreto Ministeriale 1 agosto 2014 (modificativo del precedente Decreto Ministeriale 11 aprile 2006) contenente le indicazioni circa le dosi medie giornaliere, sulla base delle quali la sentenza a Sezioni Unite Biondi ha basato il criterio sotteso al valore-soglia e che devono perciò ritenersi non piu' valide anche ai fini della determinazione dell'ingente quantita', come recepita dalla Corte palermitana. Tanto piu' che la Procura della Repubblica di Torino, luogo ove l'acquirente (OMISSIS) venne trovato nella disponibilita' del quantitativo di droga acquistato presso il (OMISSIS), non ha contestato al (OMISSIS) l'aggravante di cui al ridetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### 1. Il ricorso e' infondato.

1.1. E' doverosa una breve premessa relativa allo stato dell'arte circa l'interpretazione giurisprudenziale dei principi in materia di ingente quantita' di stupefacente (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 80, comma 2) in conseguenza delle mutate previsioni sanzionatorie in subiecta materia e, piu' in generale, del modificato quadro normativo di riferimento ai fini della determinazione della destinazione illecita dello stupefacente.

Il tema e' stato affrontato recentemente da questa Sezione (cfr. in particolare Sez. 4, Sentenza n. 49619 del 12/10/2016, Palumbo).

Si e' osservato in allora che la piu' volte evocata giurisprudenza a Sezioni Unite del 2012 (sentenza Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi) "interveniva nell'ambito di un quadro normativo affatto diverso dall'attuale, ossia in epoca antecedente alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge Fini-Giovanardi". In specie si e' rilevato che "il Decreto Ministeriale Salute in data 11 aprile 2006, richiamato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 nella versione antecedente la detta pronunzia d'incostituzionalita', aveva fornito indicazione dei limiti quantitativi massimi delle

sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale, delle sostanze elencate nella tabella 1 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del detto Testo Unico".

Le Sezioni Unite della Corte, con la citata sentenza n. 36258 del 24/05/2012 (Rv. 253150), hanno stabilito il principio secondo il quale l'aggravante della ingente quantita', di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, non e' di norma ravvisabile quando la quantita' sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al Decreto Ministeriale 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantita' sia superata.

E' in seguito intervenuto il ben noto mutamento del quadro normativo di riferimento (conseguente in particolare alla citata sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima la L. n. 49 del 2006, articoli 4-bis e 4-vicies ter; e al Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 16 maggio 2014, n. 79, entrata in vigore in data 21 maggio 2014); e cio' ha posto all'attenzione della giurisprudenza di legittimita' il problema della permanenza o meno della validita' del criterio stabilito dalle Sezioni Unite ai fini dell'aggravante de qua.

#### 1.2. Sul punto, si sono registrati due diversi indirizzi.

Un primo orientamento (espresso ex multis dalle sentenze Sez. 3, n. 1609 del 27/05/2015, dep. 18/01/2016, Gavagna, Rv. 265810, e Sez. 3, n. 12532 del 29/01/2015, Castelletti e altro, Rv. 263001) e' quello cui mostra di aderire il ricorrente, che vi si richiama in un passaggio dell'atto d'impugnazione. Secondo detto orientamento, l'impostazione accolta dalle Sezioni Unite dovrebbe ritenersi superata, in quanto essa si rapporta al sistema tabellare che il Decreto Legge n. 272 del 2005, articolo 4-vicies ter, convertito con modificazioni nella L. n. 49 del 2006 (c.d. legge Fini-Giovanardi), aveva introdotto nel testo unico degli stupefacenti, sostituendo alle originarie quattro tabelle che distinguevano le droghe leggere (tabelle 2 e 4) dalle droghe pesanti (tabelle 1 e 3) un'unica tabella relativa a tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope droganti. A seguito della gia' citata sentenza 32/2014 della Corte Costituzionale, il legislatore ha modificato il sistema tabellare che ne era conseguito, introducendo con il Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 16 maggio 2014, n. 79, quattro nuove tabelle in ordine a tali sostanze. Percio' la determinazione dei presupposti per l'applicazione della aggravante della ingente quantita' non puo' prescindere da questa diversa impostazione normativa: invero, il nuovo quadro legislativo formatosi, che smentisce la ratio della normativa vigente all'epoca dello sviluppo giurisprudenziale di cui sopra, appare difficilmente compatibile con una interpretazione tendenzialmente soltanto aritmetica e dunque "automatica" dell'aggravante dell'ingente quantita'.

Viceversa, secondo un secondo e diverso indirizzo espresso in altre decisioni, cui in questa sede si aderisce, la Corte si e' espressa in senso affermativo (vds. fra le altre Sez. 6, n. 543 del 17/11/2015, dep. 2016, Pajo, Rv. 265756; Sez. 6, n. 44596 del 08/10/2015, Maggiore, Rv. 265523; Sez. 6, n. 6331 del 04/02/2015, Berardi, Rv. 262345; e la gia' citata Sez. 4, n. 49619 del 12/10/2016, Palumbo e altro, Rv. 268624), sul rilievo che i criteri elaborati dalle Sezioni unite, con la ridetta decisione n. 36258/2012, per l'applicazione della aggravante della ingente quantita' mantengono una loro validita', nella misura in cui possono essere utilizzati come meri criteri orientativi, individuati a seguito di una indagine condotta su un numero cospicuo di sentenze di merito.

1.3. Questo secondo indirizzo merita conferma, atteso che nella stessa sentenza Biondi a Sezioni Unite il criterio individuato e', per cosi' dire, "flessibile", soprattutto nel caso di superamento del

valore-soglia, poiche' in tali casi la valutazione circa la configurabilita' dell'ingente quantita' nel caso concreto non e' automatica, ma e' rimessa al giudice del merito.

2. Venendo al caso di specie, la Corte palermitana, richiamando a sua volta l'indirizzo prevalente e qui condiviso, ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni del proprio convincimento circa la configurabilita' della piu' volte menzionata aggravante ad effetto speciale. Nell'affermarne la sussistenza, la sentenza impugnata ha diffusamente argomentato le ragioni in base alle quali non solo si e' determinato il superamento del valore-soglia in termini decisamente ampi (con un superamento piu' che doppio del valore minimo); ma si e' anche avuta cura di precisare che il numero di dosi medie singole ricavabili (80.701) e' idoneo a rifornire un'amplissima platea di tossicodipendenti, criterio questo adottato a sua volta in diverse pronunzie di legittimita'.

In tale quadro, correttamente la Corte territoriale evidenzia che alcun rilievo puo' rivestire sul suo convincimento il fatto che l'autorita' giudiziaria torinese si sia determinata a non contestare l'aggravante dell'ingente quantita' al (OMISSIS).

2.1. Ogni ulteriore considerazione circa la qualificazione del quantitativo di sostanza stupefacente come di ingente quantita' e' sottratta al sindacato di legittimita', avendo il giudice di merito (cui era demandata la valutazione sul punto) congruamente motivato il proprio convincimento affermativo, a fronte di un quantitativo di sostanza stupefacente e di dosi droganti oggettivamente assai elevato.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.